

Codice A1409B

D.D. 25 maggio 2020, n. 495

**D.G.R. 39-6099 del 7/12/2017: Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 16 del 29/7/2016. Approvazione stipula convenzione con l'ASL di Asti.**



**ATTO N. DD-A14 495**

**DEL 25/05/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400A - SANITA' E WELFARE**

**OGGETTO:** D.G.R. 39-6099 del 7/12/2017: Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 16 del 29/7/2016. Approvazione stipula convenzione con l'ASL di Asti.

Vista la deliberazione n. 39-6099 del 7/12/2017 con cui la Giunta Regionale ha definito un accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, finalizzato ad attivare forme di collaborazione sulle tematiche attinenti la programmazione e l'organizzazione sanitaria.

Vista la successiva D.D. 90 del 9/2/2018 di approvazione dello schema di convenzione-tipo, attuativa, ai sensi dell'art.3 dell'accordo quadro di cui sopra.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria.

Rilevato che tutte le Aziende Sanitarie regionali hanno recepito e sottoscritto con propri atti l'accordo di cui sopra;

Ritenuto opportuno stipulare con l'ASL AT apposite convenzioni per la collaborazione dei dipendenti sottoelencati:

- dr. Morra Alberto, Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Tecnico della Prevenzione Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione - S.C. Veterinaria Area C,
- dr.ssa Berruti Renza, dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione,
- Dott. Roberto Zanelli, dirigente medico Direttore SPRESAL,

per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificati in convenzione,

Assunta agli atti la determinazione dell'ASL AT n. 734 del 15/5/2020, che autorizza la stipula delle

convenzioni per le collaborazioni suddette, con durata 24 mesi.

Dato atto che le convenzioni non contemplano il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

#### IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
- art. 29 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;
- D.G.R. . 39-6099 del 7/12/2017;

#### *determina*

- di provvedere, per quanto in premessa espresso, alla stipula della convenzione ai sensi della D.G.R. . 39-6099 del 7/12/2017, con l'ASL AT ai fini della collaborazione dei sottoelencati dipendenti Asl:
  - dr. Morra Alberto, Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Tecnico della Prevenzione Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione - S.C. Veterinaria Area C,
  - dr.ssa Berruti Renza, dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione,
  - dr. Roberto Zanelli, dirigente medico Direttore SPRESAL,

per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificati in convenzione,

- di stabilire che l'apporto collaborazionale, della durata di 24 mesi, dovrà essere fornito con le modalità riportate nello schema di convenzione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, redatto secondo lo schema di cui alla determina citata in premessa, e che tale collaborazione non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)

Firmato digitalmente da Fabio Aimar

Allegato

**REP.N.**

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE di ASTI PER LA COLLABORAZIONE DELLA DOTT.SSA RENZA BERRUTI AI SENSI DELLA D.G.R. N. 39 – 6099 del 07/12/2017 NELL'AMBITO DEL SETTORE PREVENZIONE VETERINARIA.**

PREMESSO CHE:

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo – Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

L'Azienda Sanitaria Locale AT con determinazione n. 734 del 15/5/2020 ha approvato la stipulazione della presente convenzione;

la Regione Piemonte con determinazione del Direttore regionale n. .... del .....ha approvato la stipulazione della presente convenzione;

Sulla base di ciò

**TRA**

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità e Welfare, Dott. Fabio Aimar ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

**E**

L'Azienda Sanitaria Locale AT, nella persona del Direttore della S.C. Personale e Legale Avv. Claudia CAZZOLA, ai fini del presente accordo domiciliata presso la sede dell'Azienda,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  
AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/2016**

**1.** Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di attività inerenti la redazione delle linee guida in materia di vigilanza riferita ai piani di controllo sulla sicurezza alimentare, con particolare riferimento agli additivi alimentari.

**2.** Per il proficuo perseguimento degli obiettivi di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità

e Welfare – Settore Prevenzione e Veterinaria, la Dott.ssa Renza Berruti, profilo professionale: dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, dipendente dell'ASL AT.

**3.** L'assegnazione temporanea della Dott.ssa Renza Berruti ha durata pari a mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con monte ore mensile pari a 30 (trenta).

L'assegnazione prevede l'impiego della suddetta Dott.ssa Renza Berruti presso il Settore Prevenzione e Veterinaria della Direzione Sanità e Welfare dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.

**4.** Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

**5.** Per il periodo di assegnazione temporanea la Dott.ssa Renza Berruti é obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G..R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

**6.** La Dott.ssa Renza Berruti permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL AT. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale é considerato orario di lavoro.

**7.** Nessun onere é posto a carico della Regione Piemonte.

**8.** La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**9.** L'Azienda é competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

**10.** Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

**11.** Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

**12.** La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

**13.** Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore é inserito, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

**14.** La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

**15.** Al termine della collaborazione, la Dott.ssa Renza Berruti é tenuta a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della

presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA' e WELFARE  
DOTT. Fabio AIMAR  
(firmato in formato digitale)

IL DIRETTORE S.C. PERSONALE E LEGALE DELL' ASL AT  
AVV. Claudia CAZZOLA  
(firmato in formato digitale)

**REP.N.**

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ASTI PER LA COLLABORAZIONE DEL DOTT. ALBERTO MORRA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 39 – 6099 del 07/12/2017 NELL'AMBITO DEL SETTORE PREVENZIONE VETERINARIA.**

PREMESSO CHE:

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo – Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

L'Azienda Sanitaria Locale AT con determinazione n. 734 del 15/5/2020 ha approvato la stipulazione della presente convenzione;

la Regione Piemonte con determinazione del Direttore regionale n. .... del .....ha approvato la stipulazione della presente convenzione;

Sulla base di ciò

**TRA**

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità e Welfare, Dott. Fabio Aimar, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

**E**

L'Azienda Sanitaria Locale AT, nella persona del Direttore della S.C. Personale e Legale Avv. Claudia CAZZOLA, ai fini del presente accordo domiciliata presso la sede dell'Azienda,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  
AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/2016**

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di attività inerenti la collaborazione nella redazione di linee guida in materia di vigilanza riferita ai piani di controllo sulla sicurezza alimentare.

**2.** Per il proficuo perseguimento degli obiettivi di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare – Settore Prevenzione e Veterinaria il Dott. Alberto Morra, profilo professionale: Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Tecnico della Prevenzione Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione - S.C. Veterinaria Area C, dipendente dell'ASL AT.

**3.** L'assegnazione temporanea del Dott. Alberto Morra ha durata pari a mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con monte ore mensile pari a 30 (trenta).

L'assegnazione prevede l'impiego del suddetto Dott. Alberto Morra presso il Settore Prevenzione e Veterinaria della Direzione Sanità e Welfare dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.

**4.** Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

**5.** Per il periodo di assegnazione temporanea il Dott. Alberto Morra é obbligato all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G..R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

**6.** Il Dott. Alberto Morra permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL AT. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale é considerato orario di lavoro.

**7.** Nessun onere é posto a carico della Regione Piemonte.

**8.** La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**9.** L'Azienda é competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

**10.** Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

**11.** Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

**12.** La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

**13.** Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore é inserito, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

**14.** La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

**15.** Al termine della collaborazione, il Dott. Alberto Morra é tenuto a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA' e WELFARE  
DOTT. FABIO AIMAR  
(firmato in formato digitale)

IL DIRETTORE S.C. PERSONALE E LEGALE DELL' ASL AT  
AVV. Claudia CAZZOLA  
(firmato in formato digitale)

**REP.N.**

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ASTI PER LA COLLABORAZIONE DEL DOTT. ROBERTO ZANELLI AI SENSI DELLA D.G.R. N. 39 – 6099 del 07/12/2017 NELL'AMBITO DEL SETTORE PREVENZIONE VETERINARIA.**

PREMESSO CHE:

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo – Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

L'Azienda Sanitaria Locale AT con determinazione n. 734 del 15/5/2020 ha approvato la stipulazione della presente convenzione;

la Regione Piemonte con determinazione del Direttore regionale n. .... del .....ha approvato la stipulazione della presente convenzione;

Sulla base di ciò

**TRA**

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità e Welfare, Dott. Fabio Aimar, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

**E**

L'Azienda Sanitaria Locale AT, nella persona del Direttore della S.C. Personale e Legale Avv. Claudia CAZZOLA, ai fini del presente accordo domiciliata presso la sede dell'Azienda,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  
AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/2016**

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di attività relative alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare per il supporto nella:
  - elaborazione e definizione del Macro Obiettivo 4 del Piano Regionale della Prevenzione 2020-25 "MO4 Prevenire infortuni e incidenti sul lavoro e ridurre la gravità degli esiti; prevenire le malattie professionali e ridurre la gravità degli esiti: tutela della salute globale del lavoratore"

- partecipazione al Gruppo tecnico interregionale salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di referente per la Regione Piemonte
- definizione e diffusione di linee di indirizzo nazionali sulla corretta gestione del rischio SLC e per l'autovalutazione delle aziende, adeguandolo alle caratteristiche specifiche dei comparti produttivi.

**2.** Per il proficuo perseguimento degli obiettivi di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare – Settore Prevenzione e Veterinaria il Dott. Roberto Zanelli, profilo professionale: Dirigente Medico Direttore SPRESAL, dipendente dell'ASL AT.

**3.** L'assegnazione temporanea del Dott. Roberto Zanelli ha durata pari a mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con monte ore mensile pari a 20 (venti).

L'assegnazione prevede l'impiego del suddetto Dott. Roberto Zanelli presso il Settore Prevenzione e Veterinaria della Direzione Sanità e Welfare dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.

**4.** Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

**5.** Per il periodo di assegnazione temporanea il Dott. Roberto Zanelli è obbligato all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G..R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

**6.** Il Dott. Roberto Zanelli permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL AT. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

**7.** Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

**8.** La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**9.** L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

**10.** Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

**11.** Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

**12.** La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

**13.** Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

**14.** La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

**15.** Al termine della collaborazione, il Dott. Roberto Zanelli é tenuto a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA' e WELFARE  
DOTT. FABIO AIMAR  
(firmato in formato digitale)

IL DIRETTORE S.C. PERSONALE E LEGALE DELL' ASL AT  
Avv. Claudia CAZZOLA  
(firmato in formato digitale)